



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

UFFICIO TRIBUTI

TEL: 0832/711371- MAIL: ufficiotributi@comune.novoli.le.it

INFORMATIVA IMU 2020

A partire dall'anno 2020, tra le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020), vi è l'abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) sostituita da una nuova IMU (disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783) che ha previsto l'unificazione della vecchia IMU con la TASI.

NOVITA'

Dal 2020 non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati in Italia ma residenti all'estero. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. Coloro che non possono pagare con F24, possono effettuare il versamento dell'imposta con Bonifico Bancario. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune di Novoli, presso l'Ufficio Tributi.

A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ai sensi dell'art. 177 del Decreto Rilancio (Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34), per gli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID19, sono esentate dalla prima rata relativa all'anno 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei

residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 03/06/2020.

TIPOLOGIA IMMOBILE	SOGGETTO PASSIVO: UNICA DEFINIZIONE	ALIQUOTE
Aree fabbricabili	L'imposta deve essere pagata da coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie.	1,14 per cento
Terreni agricoli (ESENTI quelli indicati all'art.1, c.13, L.208 del 28/12/2015 – art.19 nuovo regolamento IMU)		1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		0,25 per cento
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria D		0,86 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato e 0,10 per cento al Comune)
Altri fabbricati, diversi dalle categorie precedenti (rientrano anche gli Aree)		1,14 per cento
Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9)		0,55 per cento – inoltre spetta detrazione fissa di euro 200,00

Si ricorda che per abitazione principale si intende: l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare; il possessore ed il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell'unità. Pertanto nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

NON SI PAGA IMU PER:

1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale ossia un C/2, un C/6 e un C/7);
2. Abitazione (unico immobile posseduto) non concessa in locazione, in proprietà del personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia (escluse sempre le abitazioni classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9;

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

QUANDO SI VERSA: Tutto entro il 16 giugno 2020 oppure in due soluzioni:

- 1) **Acconto** entro il 16 giugno 2020
- 2) **Saldo** entro il 16 dicembre 2020

COME E DOVE SI VERSA:

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

Descrizione	Codici tributo Comune	Codice Tributo Stato
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU per terreni agricoli	3914	
IMU per aree edificabili	3916	
IMU per altri fabbricati	3918	
IMU per gli immobili classificati nel gruppo D	3930 (per la sola quota incremento)	3925

Il **codice ente** per il Comune di Novoli è: **F970**.

In caso di ravvedimento operoso, ossia versamento spontaneo oltre il termine, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Indicazioni per la compilazione del modello F24:

sezione da utilizzare: *“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”*

- nello spazio “codice ente”: indicare **F970**;
- nello spazio “Ravv.” barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento (pagamento con ritardo);
- nello spazio “Acc” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
- nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso di ravvedimento indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

DICHIARAZIONE:

Per l’anno 2020 la dichiarazione, nei casi previsti, deve essere presentata entro il 30 giugno 2021, utilizzando il modello ministeriale.